

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE JACCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 15 gennaio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e col Ministro del commercio con l'estero**

(V. Stampato Camera n. 3570)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 ottobre 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 ottobre 1997*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo oggetto del presente disegno di legge, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996 e firmato per l'Italia dal Ministro degli esteri, ha l'obiettivo di promuovere gli investimenti di ciascuna parte contraente sul territorio della controparte e particolarmente quelli italiani in Croazia.

Secondo consuetudine, il disegno di legge in esame contiene tre articoli, che autorizzano il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo in oggetto (articolo 1), danno piena esecuzione all'Accordo dalla data della sua entrata in vigore (articolo 2) e fissano la data di entrata in vigore della legge (articolo 3).

Nell'ambito dell'Accordo cui viene data esecuzione, particolarmente rilevanti appaiono gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 9.

Gli articoli 2 e 3 sono il nucleo politico dell'Accordo. L'articolo 2, infatti, che concerne specificamente «Promozione e protezione degli investimenti», impone alle Parti contraenti di incoraggiare gli investimenti della controparte sul proprio territorio, assicurando, in particolare, un «trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra parte contraente», mentre l'articolo 3 prevede la concessione della clausola della nazione più favorita agli investitori dei due paesi.

Gli articoli 4 e 5 acquistano particolare rilievo per le garanzie che introducono in favore degli investitori. L'articolo 4, infatti, stabilisce il dovere di offrire «adeguato risarcimento» in caso di perdite o danni provocati agli investitori per effetto di scontri, conflitti o altri avvenimenti analoghi, indipendentemente dal fatto che siano provocati da forze governative od altri soggetti, riducendo, così, il rischio d'impresa connesso all'instabilità politica della regione balcani-

ca. L'articolo 5 riduce le ipotesi in cui gli investimenti della controparte sul proprio suolo possono essere soggetti ad esproprio o nazionalizzazione e le circoscrive ai soli casi in cui siano in gioco fini pubblici o motivi di interesse nazionale. L'articolo 5 prevede altresì il tempestivo pagamento di un «giusto risarcimento» al soggetto leso.

L'articolo 6 riconosce la trasferibilità all'estero dei proventi degli investimenti, permettendo così agli investitori di ciascuna Parte contraente di riportare nel proprio territorio nazionale i proventi della propria attività economica sul territorio della controparte.

L'articolo 9, infine, prevede che le eventuali controversie tra una Parte contraente e gli investitori della controparte vengano «composte in via amichevole» e, ove ciò non fosse possibile, ricorrendo al tribunale della Parte contraente competente per territorio o, a scelta dell'investitore interessato, ad un tribunale arbitrale «ad hoc», costituito secondo le norme del Regolamento arbitrale della Commissione ONU sul diritto commerciale internazionale.

Attraverso questo regime di garanzie, gli imprenditori italiani dovrebbero essere incentivati ad investire in Croazia, essendo loro riconosciuta la facoltà di esportare i profitti così come il diritto ad un indennizzo non simbolico in caso di distruzioni di origine bellica o di nazionalizzazioni e la possibilità di adire un tribunale arbitrale in caso di controversie.

Da un punto di vista politico più generale, l'Accordo può essere considerato un passo nella direzione del reinserimento della Croazia nella comunità internazionale.

Permangono, tuttavia, delle perplessità sull'atteggiamento del Governo croato in materia di rispetto dei diritti umani e delle

minoranze. A questo proposito deve essere ricordato come nel 1996 il Parlamento europeo, con una Risoluzione approvata il 12 dicembre 1996, abbia chiesto alle autorità di Zagabria di ripristinare pienamente la libertà d'informazione.

Più recentemente, nello scorso mese di aprile, il Consiglio affari generali dell'Unione europea, pur prendendo atto del regolare svolgimento delle elezioni amministrative in Croazia, ha invitato i paesi membri a dare carattere «condizionale» allo sviluppo delle proprie relazioni commerciali bilaterali con i paesi della regione balcani-

ca, subordinandolo, in particolare, all'avanzamento del rispetto dei diritti umani in ciascuno degli Stati con i quali dovessero stringersi accordi.

Coerentemente con quanto auspicato dal Consiglio affari generali dell'Unione europea, la Commissione affari esteri ha dato mandato al relatore di proporre l'approvazione del disegno di legge e di presentare in Assemblea un ordine del giorno che condizioni lo sviluppo delle relazioni bilaterali al rispetto, da parte croata, dei principi democratici e dei diritti delle minoranze.

JACCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

4 dicembre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

2 dicembre 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

